

	Allegato "D" all'atto N.27240 di raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 1	
	(Denominazione e sede)	
	1.1 È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e	
	ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni	
	di attuazione, l'Ente senza scopo di lucro denominato: «"In-	
	sieme si può..." ONG» che assume la forma giuridica di asso-	
	ciazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale e a strut-	
	tura democratica.	
	1.2 La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizio-	
	ne nella sezione "Enti del Terzo settore" del Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via	
	automatica con l'acronimo "ETS" e diventerà «"Insieme si	
	può..." ONG - ETS». L'acronimo «ETS» (scritto anche in minusco-	
	lo «ets») dovrà essere utilizzato nei rapporti con i terzi,	
	negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con	
	il pubblico.	
	1.3 L'associazione "Insieme si può...ONG - ETS"(oppure "Insie-	
	me si può... ong - ets"), più avanti chiamata per brevità «As-	
	sociazione», si ispira ai principi di democraticità, pari op-	
	portunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di eletti-	
	vità delle cariche sociali.	

	1.4 L'Associazione ha la propria sede legale in Piazzetta Bi-	
	vio, al civico n. 4, del comune di Ponte nelle Alpi (BL) e	
	può istituire, con decisione del Coordinamento, altre sedi o-	
	perative sia in Italia sia all'estero. La sede legale potrà	
	essere cambiata, con deliberazione assunta a maggioranza sem-	
	plice dal Coordinamento, senza necessità di modifica statuta-	
	ria, se effettuata all'interno dello stesso comune.	
	Articolo 2	
	(Statuto)	
	2.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto. L'as-	
	semblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione	
	dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi	
	più particolari.	
	Articolo 3	
	(Efficacia dello Statuto)	
	3.1 Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati al-	
	l'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di	
	comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.	
	Articolo 4	
	(Interpretazione dello Statuto)	
	4.1 Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e	
	secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice	
	Civile.	
	Articolo 5	
	(Finalità dell'Associazione)	

	5.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche di utilità e solidarietà sociale, di assistenza e di	
	valorizzazione della persona, attraverso lo svolgimento del-	
	le attività di interesse generale riconducibili a quelle ri-	
	chiamate dall'art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017, in parti-	
	colare elencate alle lettere:	
	a) interventi e servizi sociali;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, atti-	
	vità culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizza-	
	zione accorta e razionale delle risorse naturali;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svan-	
	taggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione interna-	
	zionale o senza fissa dimora;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa;	

	n) cooperazione allo sviluppo;	
	o) attività commerciali, produttive, di educazione e informa-	
	zione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in	
	licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a	
	favore di filiere del commercio equo e solidale;	
	r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale delle perso-	
	ne migranti;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di a-	
	limenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a	
	sostegno di persone svantaggiate;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici.	
	5.2 In via esemplificativa e non esaustiva, sia in Italia	
	che nei Paesi del mondo in cui opera, l'Associazione potrà	
	finanziare, promuovere, coordinare e realizzare:	
	- interventi di emergenza umanitaria in caso di guerra, ter-	
	remoti, alluvioni, carestie ecc.;	
	- progetti educativi attraverso la realizzazione e il soste-	
	gno di scuole dell'infanzia, primarie, secondarie, professio-	
	nali, accademiche e di studenti di qualsiasi età;	
	- iniziative di avvio al lavoro di giovani, attraverso il fi-	
	nanziamento di percorsi di formazione professionale, borse	
	di studio, fornitura di attrezzatura di base ecc.;	

	- iniziative di promozione della condizione femminile e del ruolo delle donne nella società;	
	- progetti agricoli volti al raggiungimento della sicurezza alimentare;	
	- perforazione e riabilitazione di pozzi d'acqua e realizzazione di impianti idrici;	
	- miglioramento delle condizioni abitative di persone che vivono in aree degradate;	
	- "sostegno a distanza" (SAD) di bambini orfani o provenienti da situazioni di emarginazione e miseria, avendo come primo obiettivo la frequenza scolastica, l'alimentazione e l'assistenza sanitaria di base;	
	- sostegno nei Paesi in via di sviluppo a persone con disabilità attraverso il finanziamento di interventi sanitari, chirurgici, fisioterapici e di programmi di formazione e di inserimento lavorativo;	
	- attività di reclutamento, selezione, formazione, addestramento e invio - nei Paesi in via di sviluppo e/o nelle zone di intervento dei propri progetti - di volontari e di personale tecnico italiano e/o locale;	
	- sostegno di famiglie in difficoltà socioeconomica che vivono situazioni di emarginazione, in sinergia con i servizi sociali e gli altri Enti attivi in risposta ai medesimi bisogni sul territorio;	
	- programmi di commercio equo e solidale, consumo responsabile;	

	le, finanza etica e sociale;	
	- iniziative di informazione, sensibilizzazione e attivazio-	
	ne sui temi dello sviluppo e del sottosviluppo, sul divario	
	Nord-Sud del mondo, in materia di pace e disarmo, salute, tu-	
	tela e sostenibilità ambientale, accesso all'istruzione, di-	
	ritti umani con particolare riferimento ai diritti dell'in-	
	fanzia e femminili, stili di vita meno consumistici, più so-	
	lidali e sostenibili, promozione del volontariato;	
	- attività editoriali di documentazione e ricerca, pubblica-	
	zione di saggi, opuscoli, libri, audiovisivi, materiale mul-	
	timediale che possano contribuire alla sensibilizzazione del-	
	l'opinione pubblica sulle finalità e attività dell'Associa-	
	zione.	
	5.3 L'Associazione, oltre a operare in proprio, è aperta al-	
	la cooperazione con altre istituzioni, organizzazioni e	
	realità ispirate dagli stessi principi, e ne promuove l'attua-	
	zione.	
	5.4 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del	
	Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di inte-	
	resse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste	
	ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decre-	
	to ministeriale. La loro individuazione è operata da parte	
	del Coordinamento che ne documenta il carattere secondario e	
	strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missio-	
	ne, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, o	

	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta	
	fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in confor-	
	mità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs.	
	117/2017.	
	TITOLO II	
	ASSOCIATI	
	Articolo 6	
	(Forme di associazione e adesione)	
	6.1 L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche, sen-	
	za alcun tipo di discriminazione.	
	6.2 Possono altresì diventare associati i soggetti colletti-	
	vi quali enti del Terzo Settore e organizzazioni senza scopo	
	di lucro in generale che operano a livello locale, nazionale	
	o internazionale, obbligandosi a rispettare le norme dello	
	Statuto, di eventuali Regolamenti e del Codice Etico dell'As-	
	sociazione e ad agire sempre nel rispetto dei principi che	
	ne ispirano tutte le attività.	
	In caso di soci minorenni il relativo diritto di voto verrà	
	espresso da chi esercita la responsabilità genitoriale.	
	6.3 Tutti gli associati partecipano al processo decisionale	
	e hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive,	
	nelle modalità, forme e limiti stabiliti dal presente Statu-	
	to e da eventuale relativo regolamento approvato dall'Assem-	

	blea dei Soci.	
	6.4 Il numero degli associati è illimitato ed è esclusa la	
	temporaneità della partecipazione alla vita associativa.	
	6.5 Il Coordinamento può nominare "soci onorari" quelle per-	
	sone che hanno fornito un particolare contributo alla vita	
	dell'Associazione stessa.	
	Articolo 7	
	(Criteri di ammissione associati)	
	7.1 La domanda di adesione delle persone fisiche e dei sog-	
	getti collettivi dovrà essere presentata al Coordinamento,	
	che si pronuncia con deliberazione a maggioranza semplice	
	dei membri, esprimendo parere vincolante sulle richieste. Ul-	
	teriori modalità di adesione potranno essere definite da un	
	eventuale regolamento interno.	
	7.2 In caso di rigetto della domanda, il Coordinamento comu-	
	nica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivando-	
	la.	
	L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunica-	
	zione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'As-	
	semblea in occasione della successiva convocazione.	
	L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo re-	
	stando il diritto di recesso.	
	Non è ammessa la categoria di associati temporanei.	
	Articolo 8	
	(Quota associativa e durata)	

	8.1 Il contributo a carico degli associati è deliberato nel-	
	l'importo dal Coordinamento.	
	8.2 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivaluta-	
	bile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di	
	perdita della qualità di associato e deve essere versato pri-	
	ma dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio	
	Consuntivo dell'esercizio di riferimento.	
	8.3 L'iscrizione è valida per tutto l'anno solare in cui av-	
	viene il versamento ed è rinnovabile anche in forma plurien-	
	nale.	
	Articolo 9	
	(Diritti e doveri degli associati)	
	9.1 Gli associati hanno diritto a:	
	* frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tut-	
	te le iniziative e le manifestazioni promosse dalla stessa;	
	* partecipare alle Assemblee e, se in regola con il pagamen-	
	to della quota associativa, votare direttamente alle stesse;	
	* conoscere programmi, iniziative, progetti con i quali l'As-	
	sociazione intende attuare gli scopi sociali;	
	* proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Coordina-	
	mento;	
	* discutere e approvare i rendiconti economici;	
	* essere informati e accedere ai documenti e agli atti del-	
	l'Associazione, previa domanda al coordinamento e con la ne-	
	cessaria riservatezza;	

	* eleggere ed essere eletti membri degli Organi Direttivi,	
	se maggiorenni.	
	* dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunica-	
	zione scritta al Coordinamento.	
	9.2 Gli associati sono tenuti a:	
	* osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni	
	adottate dagli organi associativi;	
	* contribuire nei limiti delle proprie possibilità al rag-	
	giungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi	
	degli Organi Direttivi;	
	* versare regolarmente la quota associativa annuale;	
	* svolgere le attività preventivamente concordate o delibera-	
	te dagli Organi Direttivi;	
	* astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in con-	
	trasto con gli scopi, con i principi, con le finalità e con	
	i valori dell'Associazione.	
	Articolo 10	
	(Perdita della qualità di associato, sanzioni, sospensione,	
	esclusione dell'associato)	
	10.1 Le persone fisiche possono perdere la qualità di asso-	
	ciato per dimissioni scritte, per decesso, per esclusione o	
	per perdita della capacità di agire. I soggetti collettivi	
	possono perdere la qualità di socio per estinzione, per e-	
	sclusione o per recesso.	
	10.2 Cause di esclusione dallo stato di associato sono:	

	* mancato pagamento della quota associativa;	
	* svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'Associazione;	
	* affiliazione a enti, organizzazioni, realtà con fini statutar	
	tari in contrasto con quelli qui previsti;	
	* ogni caso in cui siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.	
	10.3 L'associato che svolga attività contraria alle finalità e ai valori dell'Associazione ovvero non si attenga alle decisioni degli organi statutari, è passibile delle sanzioni dell'ammonimento scritto, della sospensione dall'attività associativa fino a ventiquattro mesi, dell'esclusione per un massimo di cinque anni. La riammissione viene decisa dal Coordinamento.	
	10.4 Le sanzioni di cui al comma precedente sono comminate dal Coordinamento, il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dall'Assemblea.	
	10.5 L'associato colpito da provvedimento definitivo di sospensione disciplinare decade automaticamente dalla carica o incarico formale o informale eventualmente ricoperti a qualsiasi livello.	
	TITOLO III	
	GRUPPI DI "INSIEME SI PUÒ..."	
	Articolo 11	
	(I Gruppi di "Insieme si può...")	

	11.1 L'Associazione, nata come coordinamento di Gruppi spon-	
	tanei e consapevole del valore e dell'importanza che essi ri-	
	vestono nel perseguimento delle finalità associative, ricono-	
	sce i Gruppi stessi ed i gruppi Colibrì (espressione giovani-	
	le dell'Associazione) quali elementi identitari imprescindibi-	
	li che, pur non concorrendo alla definizione della base e-	
	lettiva dell'Associazione, rafforzano e rendono più efficace	
	l'attuazione della missione di "Insieme si può...".	
	11.2 I Gruppi organizzano le proprie attività in ambito loca-	
	le, ma senza competenze territoriali esclusive, e sono tenu-	
	ti, nello svolgimento della propria attività, al rispetto	
	dello Statuto, del Codice Etico e di eventuali regolamenti	
	dell'Associazione.	
	11.3 I Gruppi di "Insieme si può" in particolare:	
	* partecipano alle iniziative, alle campagne, alle azioni	
	promosse dalla sede centrale, dal Coordinamento e dall'Assem-	
	blea;	
	* promuovono la conoscenza e la diffusione presso l'opinione	
	pubblica dei principi, dei valori, dei fini, nonché del meto-	
	do e dello stile di operare dell'Associazione;	
	* svolgono attività di raccolta fondi a sostegno dell'Asso-	
	ciatione, delle sue iniziative e dei suoi progetti.	
	11.4 I Gruppi sono soggetti al controllo organizzativo e del	
	loro operato da parte del Coordinamento, secondo forme e mo-	
	dalità stabilite da un eventuale regolamento.	

	11.5 Al singolo Gruppo e suoi delegati può essere riconosciuta una limitata rappresentanza giuridica esterna per lo svolgimento di specifiche attività, sulla base di apposita delega del Coordinamento.	
	Articolo 12	
	(Definizione e composizione dei Gruppi)	
	12.1 Ciascun Gruppo di "Insieme si può...":	
	* è parte dell'Associazione, da essa inscindibile;	
	* utilizza come denominazione la locuzione «Gruppo "Insieme si può..."» seguita o preceduta da un nome liberamente scelto dal Gruppo stesso;	
	* identifica un responsabile e un tesoriere;	
	* organizza liberamente la propria struttura e le proprie attività, nei limiti previsti dall'ordinamento associativo e da un eventuale regolamento dedicato approvato dall'Assemblea.	
	Articolo 13	
	(Formazione, costituzione e scioglimento dei Gruppi)	
	13.1 I Gruppi di "Insieme si può..." vengono costituiti e sciolti con delibera del Coordinamento secondo le modalità previste da eventuale regolamento interno.	
	13.2 Lo scioglimento di un Gruppo di "Insieme si può..." può avvenire in caso di libera decisione, impossibilità di funzionamento del Gruppo stesso, di violazione delle regole dell'Associazione oppure nel caso venga meno il numero minimo	

	di membri, stabilito in 3 unità.	
	Articolo 14	
	(Disposizioni finanziarie dei Gruppi)	
	14.1 I Gruppi di "Insieme si può..." non hanno autonomia finan-	
	ziaria propria, in quanto aderenti all'Associazione stessa e	
	non soggetti autonomi, ma possono decidere, nei modi e limi-	
	ti previsti dall'eventuale regolamento, come impiegare le ri-	
	sorse economiche da loro direttamente amministrate.	
	14.2 L'eventuale regolamento individua e definisce gli obbli-	
	ghi di rendicontazione economica del Gruppo.	
	14.3 In caso di scioglimento, le somme giacenti presso il	
	Gruppo - detratte tutte le eventuali spese - e le attrezzatu-	
	re vengono trasferite all'Associazione.	
	TITOLO IV	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Articolo 15	
	(Organi associativi)	
	12.1 Sono organi associativi dell'Associazione:	
	* l'Assemblea dei Soci;	
	* il Coordinamento;	
	* il Presidente;	
	* l'Organo di Controllo e Revisore legale.	
	Articolo 16	
	(Assemblea dei Soci: poteri e compiti)	
	16.1 L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordina-	

	ria.	
	16.2 L'Assemblea dei Soci Ordinaria delibera in materia di:	
	* principi e indirizzi generali dell'Associazione;	
	* proposte per le attività istituzionali, connesse e altro;	
	* approvazione del bilancio, utili, fondi, riserve e capitale;	
	* regolamentazione interna sui vari ambiti della vita associativa,	
	* modifiche degli eventuali regolamenti.	
	L'Assemblea dei Soci Ordinaria:	
	* nomina e revoca le cariche sociali e i componenti del Coordinamento e dell'Organo di Controllo;	
	* nomina ed elegge il Presidente Onorario.	
	16.3 L'Assemblea dei Soci Straordinaria delibera in materia di:	
	* modifiche dello Statuto;	
	* accorpamento di altre associazioni, scioglimento e fusione dell'Associazione.	
	Articolo 17	
	(Assemblea dei Soci: composizione e convocazione)	
	17.1 L'Assemblea dei Soci è composta da persone fisiche associate, le quali possono essere referenti di gruppi all'interno dell'Associazione. Nel caso di altri enti associati, gli stessi sono rappresentati in Assemblea dal relativo Presidente o da persona da questi delegata.	

	17.2 Ciascun componente ha un voto e può rappresentare, con	
	delega, sino a un massimo di 3 (tre) associati, se il numero	
	degli associati è inferiore a 500 (cinquecento), e di 5 (cin-	
	que) associati, se il numero è uguale o superiore a 500 (cin-	
	quecento).	
	17.3 L'Assemblea dei Soci Ordinaria viene convocata dal Pre-	
	sidente e si riunisce almeno una volta all'anno. In prima	
	convocazione, l'Assemblea dei Soci Ordinaria è regolarmente	
	costituita con la presenza, in proprio o in delega, della	
	metà più uno dei voti esprimibili dagli associati. In secon-	
	da convocazione, l'Assemblea dei Soci Ordinaria è regolarmen-	
	te costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le deli-	
	bere dell'Assemblea Ordinaria dei Soci vengono prese con vo-	
	to favorevole della maggioranza più uno dei presenti.	
	17.4 In via straordinaria l'Assemblea dei Soci viene convoca-	
	ta ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, sen-	
	tito il Coordinamento. L'Assemblea dei Soci in via straordi-	
	naria può essere convocata anche da un quarto degli Associa-	
	ti. L'Assemblea dei Soci Straordinaria è regolarmente costi-	
	tuita con la presenza, in proprio o in delega, della metà	
	più uno dei voti esprimibili dagli associati. Le delibere	
	dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che riguardano sciogli-	
	mento, fusione o modifica dell'oggetto sociale vengono prese	
	con voto favorevole dei tre quarti dei voti esprimibili da-	
	gli associati; per tutte le altre modifiche statutarie è ri-	

	chiesta la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dagli	
	associati.	
	17.5 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante lettera	
	raccomandata (anche a mano e controfirmata per ricevuta) o a	
	mezzo invio mail spedita all'indirizzo degli associati quale	
	risultante dal Libro Soci almeno 8 (otto)giorni prima della	
	data fissata per l'adunanza, se trattasi di Assemblea Ordina-	
	ria, o almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, se	
	trattasi di Assemblea Straordinaria.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il gior-	
	no, il luogo e l'ora della convocazione (sia essa in prima e	
	che in seconda convocazione) e gli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	17.6 È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea	
	dei Soci si tengano mediante mezzi di telecomunicazione e	
	connessione a distanza, a condizione che tutti i partecipan-	
	ti possano essere identificati e sia loro consentito di se-	
	guire la discussione e di intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi	
	requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui	
	si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segreta-	
	rio della riunione.	
	17.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione	
	e, in sua assenza, dal Vice-presidente oppure dal rappre-	
	sentante più anziano. Prima dell'inizio dell'Assemblea viene	

		nominato un Segretario.	
	17.8	Delle discussioni e delle deliberazioni delle Assemblee	
		viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Se-	
		gretario e depositato presso la sede dell'Associazione e con-	
		sultabile da tutti gli aderenti.	
		Articolo 18	
		(Coordinamento)	
	18.1	Il Coordinamento è composto da un minimo di 7 (sette)	
		fino ad un massimo di 15 (quindici) componenti, eletti dal-	
		l'Assemblea tra i propri soci, preferibilmente da definirsi	
		in numero dispari. Il Coordinamento resta in carica 4 (quat-	
		tro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili non più di 3	
		(tre) volte consecutive. Il Coordinamento si impegna a coin-	
		volgere e stimolare i Gruppi e i soci nel processo di identi-	
		ficazione e sollecitazioni dei possibili candidati a compo-	
		nenti del Coordinamento stesso.	
	18.2	Nella sua prima seduta, il Coordinamento elegge il Pre-	
		sidente e il vice-Presidente e nomina il Segretario. Il Coor-	
		dinamento può inoltre distribuire fra i suoi componenti al-	
		tre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle at-	
		tività dell'Associazione.	
	18.3	Il Coordinamento viene ordinariamente riunito a cura	
		del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente	
		la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli	
		argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7	

	(sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria	
	quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o	
	su convocazione del Presidente.	
	18.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioran-	
	za dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggio-	
	ranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del	
	Coordinamento deve essere redatto il relativo verbale che	
	sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tale ver-	
	bale è conservato agli atti ed è a disposizione degli asso-	
	ciati che richiedano di consultarlo.	
	18.5 Il Coordinamento è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In par-	
	ticolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	* formula i programmi di attività sulla base delle linee ap-	
	provate dall'Assemblea;	
	* formula e approva la linea programmatica dei progetti e	
	collaborazioni dell'Associazione in Italia e nel mondo;	
	* delibera l'istituzione di sedi e filiali associate in ogni	
	parte del mondo dove queste servono al raggiungimento dei	
	progetti e programmi dell'Associazione;	
	* formula proposte e interviene in maniera costruttiva nei	
	progetti e nelle attività dell'Associazione;	
	* predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e	
	la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;	

	* compila eventuali regolamenti per il funzionamento organiz-	
	zativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria	
	per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea;	
	* nomina il Presidente e il Vice-Presidente;	
	* nomina il Segretario;	
	* delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	* delibera circa la costituzione e lo scioglimento dei Grup-	
	pi che si ispirano all'Associazione;	
	* delibera in merito alle azioni disciplinari nei confronti	
	degli associati;	
	* presenta all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una re-	
	lazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;	
	* può istituire gruppi di lavoro e commissioni per lo studio	
	e la realizzazione di determinati progetti. Le eventuali ob-	
	bligazioni che derivassero dalle attività dei gruppi di lavo-	
	ro e dalle commissioni devono essere deliberate dal Coordina-	
	mento e da queste delegate al Presidente e/o da uno o più	
	Consiglieri;	
	* nomina il Direttore Generale e delibera le modalità e le	
	forme di assunzione e coinvolgimento dei dipendenti e dei	
	collaboratori;	
	* delibera le convenzioni e autorizza il Presidente a compie-	
	re tutti gli atti necessari per la loro stipula;	
	* accetta con beneficio d'inventario i lasciti testamentari.	
	18.6 Il Coordinamento può istituire un Comitato Esecutivo	

	(altrimenti detto "Direzione"), delegato a operare su temati-	
	che operative dell'Associazione. Del Comitato Esecutivo fan-	
	no parte il Presidente e il Vice-Presidente. Modalità di fun-	
	zionamento, procedure e limiti potranno essere definite da	
	un eventuale regolamento interno.	
	Articolo 19	
	(Presidente)	
	19.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Coordina-	
	mento tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in	
	carica per il periodo di durata del Coordinamento stesso e	
	può essere rieletto per un massimo di 3 (tre) mandati. Ha la	
	firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione	
	nei confronti di terzi e in giudizio.	
	19.2 Il Presidente rappresenta il Coordinamento e compie tut-	
	ti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e	
	convoca il Coordinamento, ne cura l'ordinato svolgimento dei	
	lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.	
	19.3 È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni	
	di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministra-	
	zioni, Enti e privati.	
	19.4 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del	
	Coordinamento, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o al-	
	tre Associazioni.	
	19.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume	
	i provvedimenti di competenza del Coordinamento sottoponendo-	

	li a ratifica nella prima riunione utile.	
	19.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le	
	relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.	
	Articolo 20	
	(Organo di Controllo)	
	20.1 L'Organo di Controllo, nominato dall'Assemblea, è compo-	
	sto da 3 (tre) membri, esterni all'Associazione, di cui alme-	
	no uno deve essere scelto tra le categorie di soggetti previ-	
	ste dalla legge vigente.	
	20.2 L'Organo di Controllo ha il compito: di vigilare sul-	
	l'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto e del Codi-	
	ce Etico; di riscontrare la regolarità contabile della ge-	
	stione, del bilancio e della corretta amministrazione, rife-	
	rendo all'Assemblea sulla regolarità delle spese e delle en-	
	trate, sui progetti di bilancio e predisponendo una relazio-	
	ne annuale in occasione della approvazione del bilancio con-	
	suntivo.	
	20.3 Può effettuare rilievi critici a spese e a entrate inse-	
	rite nel bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assem-	
	blea.	
	20.4 L'Organo di Controllo vigila altresì sull'osservanza	
	delle finalità civiche e di utilità sociale dell'Associazione	
	e attesta che il bilancio sociale sia redatto in confor-	
	mità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del	
	Lavoro e della Previdenza sociale.	

	20.5 L'Organo di Controllo deve riunirsi a tale scopo almeno	
	2 (due) volte l'anno. I componenti dell'Organo durano in ca-	
	rica 4 (quattro) anni.	
	20.6 L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompa-	
	tibile con la carica di membro del Coordinamento.	
	Articolo 21	
	(Revisione legale dei conti)	
	21.1 Qualora vengano superati per 2 (due) esercizi consecuti-	
	vi i limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Setto-	
	re, viene nominato dal Coordinamento un Revisore legale dei	
	conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposi-	
	to registro.	
	TITOLO V	
	ALTRI COMPONENTI	
	Articolo 22	
	(Presidente Onorario)	
	22.1 Il Presidente Onorario è una figura unica e rappresenta-	
	tiva che viene nominata ed eletta dall'Assemblea Ordinaria	
	dei Soci.	
	22.2 Il Presidente Onorario deve possedere alte qualità mora-	
	li e viene scelto tra gli associati che si sono particolar-	
	mente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle fi-	
	nalità dell'Associazione.	
	22.3 Il Presidente Onorario può rappresentare l'Associazione	
	nelle manifestazioni ufficiali, partecipare alle sedute del	

	Coordinamento (senza diritto di voto) e alle Assemblee dei	
	Soci, proporre iniziative inerenti la vita associativa; non	
	è soggetto al versamento della quota associativa.	
	22.4 Il Presidente Onorario dura in carica a tempo indeterminato. La carica decade qualora le qualità morali venissero a	
	mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.	
	Articolo 23	
	(Direttore)	
	23.1 Il Direttore è responsabile della struttura operativa	
	ed esercita i poteri di gestione ordinaria, ispirandosi ai	
	principi di eticità, efficacia, efficienza, economicità e	
	trasparenza dell'Associazione. In particolare:	
	* cura l'attuazione del piano strategico e operativo, destinando e coordinando le risorse umane, finanziarie e organizzative assegnate;	
	* è responsabile dell'organizzazione, del proficuo andamento e dell'efficacia dei servizi amministrativi;	
	* è responsabile strutturalmente dell'operato del personale presente in sede centrale, del personale espatriato, del personale stipendiato delle sedi operative all'estero dall'Associazione;	
	* supporta il Presidente e il Presidente Onorario nella rappresentanza esterna dell'Associazione;	
	* risponde del proprio operato al Coordinamento;	
	* partecipa con funzione consultiva a tutte le riunioni del	

	Coordinamento e, se costituito, del Comitato Esecutivo.	
	23.2 La carica di Direttore è retribuita dall'Associazione.	
	Articolo 24	
	(Attività di volontariato)	
	24.1 Gli associati, i sostenitori e i simpatizzanti possono	
	svolgere attività di volontariato, su base spontanea e non	
	retribuite, mettendo a disposizione liberamente una parte	
	del proprio tempo libero.	
	24.2 L'Associazione istituirà un apposito registro dove i-	
	scrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo	
	non occasionale.	
	24.3 I volontari non occasionali saranno assicurati contro	
	gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del-	
	l'attività di volontariato, nonché per la responsabilità ci-	
	vile verso i terzi.	
	24.4 L'Associazione potrà rimborsare ai volontari unicamente	
	le spese effettivamente sostenute e documentate, compresi e-	
	ventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo pro-	
	prio, seguendo i criteri ed entro i limiti massimi individua-	
	ti periodicamente dal Coordinamento. Sono in ogni caso vieta-	
	ti i rimborsi spese di tipo forfettario.	
	TITOLO VI	
	RISORSE ECONOMICHE	
	Articolo 25	
	(Risorse economiche)	

25.1	Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite	
	da:	
	* attività di autofinanziamento;	
	* quote associative e versamenti volontari degli associati,	
	dei Gruppi, degli aderenti a vario titolo dell'Associazione	
	e dei sostenitori;	
	* beni mobili e immobili;	
	* fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione di	
	bilancio accantonate negli anni e che saranno utilizzati uni-	
	camente per la realizzazione delle attività istituzionali;	
	* contributi, apporti e sovvenzioni ricevuti da privati, En-	
	ti o Istituzioni pubbliche e private, da Governi, dall'Unio-	
	ne Europea e da altri Organismi Internazionali, per lo svol-	
	gimento anche convenzionato o in regime di accreditamento	
	delle attività aventi finalità sociali esercitate in confor-	
	mità ai fini del presente Statuto;	
	* erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;	
	* donazioni in natura destinate sia ai progetti locali che	
	nei Paesi del Sud del Mondo;	
	* proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e	
	a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economi-	
	che e di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e	
	strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	* entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio fi-	
	nanziamento quali feste e sottoscrizioni, anche a premi e da	

	fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate	
	occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico va-	
	lore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorren-	
	ze o campagne di sensibilizzazione;	
	* da rimborsi spese e ogni altra entrata legittimamente per-	
	venuta all'Associazione.	
	25.2 Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elenca-	
	ti in apposito inventario, depositato presso la sede della	
	stessa e consultabile da tutti gli aderenti.	
	25.3 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni non per	
	atto pubblico sono automaticamente accettate dall'Associazio-	
	ne che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le	
	finalità statutarie.	
	25.4 I lasciti testamentari sono accettati con beneficio	
	d'inventario dal Coordinamento, in armonia con le finalità	
	statutarie dell'Associazione.	
	25.5 Il Presidente attua le delibere di accettazione laddove	
	richieste e compie i relativi atti giuridici.	
	25.6 L'Associazione è responsabile delle azioni e dei danni	
	da essa causati e per questo si attiene alle normative vigen-	
	ti accantonando un capitale all'uopo e provvedendo a sotto-	
	scrivere una adeguata assicurazione. Il presidente e i consi-	
	glieri risponderanno solo in caso di responsabilità persona-	
	li.	
	Articolo 26	

	(Bilancio)	
	26.1 I documenti del bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio.	
	26.2 Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.	
	26.3 Il bilancio preventivo contiene tutte le entrate e le spese previste per l'anno successivo.	
	26.4 Il bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta dei presenti entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio sociale. Nei 15 giorni precedenti la data fissata per la riunione dell'Assemblea che approva i bilanci, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo sono depositati presso la sede dell'Associazione e sono consultabili da ogni aderente. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico nazionale nei termini di legge.	
	26.5 Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il documento di bilancio è sottoposto al controllo dell'Organo di Controllo che esprime il proprio parere in una relazione allegata.	
	26.6 Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.	
	Articolo 27	
	(Bilancio sociale e bilancio di missione)	
	27.1 Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque de-	

	nominate superino i limiti previsti dall'articolo 14 del Co-	
	dice del Terzo Settore, l'Associazione deve provvedere alla	
	predisposizione del bilancio sociale e del bilancio di mis-	
	sione redatti secondo le linee guida ministeriali e previste	
	dal Codice del Terzo Settore.	
	Articolo 28	
	(Avanzo di gestione)	
	28.1 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,	
	nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Asso-	
	ciatione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e colla-	
	boratori, amministratori e altri componenti degli organi so-	
	ciali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che	
	la destinazione o la distribuzione non siano imposte per leg-	
	ge.	
	28.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o	
	gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività i-	
	stituzionali.	
	Articolo 29	
	(Trasparenza e accesso ai Libri Sociali)	
	29.1 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri socia-	
	li facendone richiesta al Coordinamento mediante esplicita e	
	motivata richiesta e secondo le modalità e i termini stabili-	
	ti dallo stesso, e potranno chiedere e ottenere estratti del	

	libro dei verbali delle assemblee. Il libro degli Associati	
	e quello dei verbali del Coordinamento potranno essere con-	
	sultati dietro richiesta motivata e nel rispetto delle vigen-	
	ti normative in materia di privacy. L'associato è tenuto ad	
	utilizzare tutte le informazioni ed i documenti associativi	
	acquisiti senza ledere i diritti dell'Associazione, rispet-	
	tando la riservatezza delle informazioni acquisite e i dirit-	
	ti delle persone coinvolte.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 30	
	(Scioglimento)	
	30.1 In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea	
	Straordinaria delibera sulla devoluzione del patrimonio resi-	
	duo, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale compe-	
	tente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e, sal-	
	va diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti	
	del Terzo Settore meritevoli, come individuati dal Coordina-	
	mento con decisione ratificata dall'Assemblea stessa. Gli at-	
	ti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza	
	o in difformità dal parere sono nulli.	
	Articolo 31	
	(Modifiche Statuto)	
	31.1 Le proposte di modifiche statutarie potranno essere pro-	
	poste su iniziativa del Presidente o di 3 (tre) membri del	

	Coordinamento o di un numero di associati non inferiore a un	
	quarto degli associati aventi diritto di voto in assemblea.	
	31.2 Le modifiche statutarie sono di competenza dell'Assem-	
	blea Straordinaria dei Soci, che delibera con le modalità	
	previste dall'articolo 17.	
	Articolo 32	
	(Norme di rinvio)	
	32.1 Per quanto non contemplato e regolato dal presente Sta-	
	tuto, si applicano le norme del Codice Civile, le relative	
	disposizioni di attuazione e la vigente legislazione in mate-	
	ria di associazionismo, con particolare riferimento alla nor-	
	mativa sugli E.T.S. contenuta nel Codice del Terzo Settore	
	D.Lgs. 117/2017 e nei successivi decreti attuativi che do-	
	vranno essere emanati. Nel caso di contrasto tra le clausole	
	statutarie ed eventuali sopravvenute norme di legge prevar-	
	ranno ovviamente queste ultime, senza la necessità di dover	
	modificare lo Statuto stesso, salvo espresso obbligo di leg-	
	ge.	
	Articolo 33	
	(Norme transitorie)	
	33.1 Il presente Statuto sostituisce quello precedente del-	
	l'associazione senza scopo di lucro denominata «Associazione	
	Gruppi "Insieme si può..." ONLUS - ONG».	
	33.2 Il presente Statuto è vigente ed efficace a seguito del-	
	l'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Ter-	

zo Settore.

33.3 Gli organi in carica alla data di approvazione dello

Statuto avranno termine alla scadenza naturale del mandato,

per favorire al meglio la transizione al nuovo inquadramento

e assetto istituzionale e procedurale dell'Associazione.

Daniele De Dea, Michele Palumbo Notaio

--	--	--

--	--	--

--	--	--

